



COMUNE DI NAPOLI

Delibera n.10 del 14.03.2013

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Istituzione del Testamento Biologico e del relativo Regolamento(alleg. delib. di iniziativa consiliare n. 402 del 20.04.2012 e n. 1 emendamento).

L'anno duemilatredici il giorno 14 del mese di novembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de MAGISTRIS LUIGI

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) BORRIELLO CIRO
- 6) CAIAZZO TERESA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CASTIELLO GENNARO
- 9) COCCIA ELENA
- 10) CROCETTA ANTONIO
- 11) ESPOSITO ANIELLO
- 12) ESPOSITO GENNARO
- 13) ESPOSITO LUIGI
- 14) FELLICO ANTONIO
- 15) FIOLA CIRO
- 16) FORMISANO GIOVANNI
- 17) FREZZA FULVIO
- 18) FUCITO ALESSANDRO
- 19) GALLOTTO VINCENZO
- 20) GRIMALDI AMODIO
- 21) GUANGI SALVATORE
- 22) IANNELLO CARLO
- 23) LANZOTTI STANISLAO
- 24) LEBRO DAVID

P
Assente
P
Assente
P
P
P
P
Assente
P
Assente
Assente
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Assente
P
P
P
P
P
P

- 25) LETTIERI GIOVANNI
- 26) LORENZI MARIA
- 27) LUONGO ANTONIO
- 28) MADONNA SALVATORE
- 29) MANSUETO MARCO
- 30) MAURINO ARNALDO
- 31) MOLISSO SIMONA
- 32) MORETTO VINCENZO
- 33) MOXEDANO FRANCESCO
- 34) MUNDO GABRIELE
- 35) NONNO MARCO
- 36) PACE SALVATORE
- 37) PALMIERI DOMENICO
- 38) PASQUINO RAIMONDO
- 39) RINALDI PIETRO
- 40) RUSSO MARCO
- 41) SANTORO ANDREA
- 42) SCHIANO CARMINE
- 43) SGAMBATI CARMINE
- 44) TRONCONE GAETANO
- 45) VARRIALE VINCENZO
- 46) VASQUEZ VITTORIO
- 47) VERNETTI FRANCESCO
- 48) ZIMBALDI LUIGI

Assente
P
P
P
P
P
Assente
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

[Handwritten signatures]

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente passa all'esame della delibera di iniziativa consiliare, proposta dai consiglieri Esposito, Vasquez e Frezza, n. 402 del 20.04.2012 avente ad oggetto: Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate dei trattamenti sanitari c.d. Testamento Biologico e relativo Regolamento.

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alle Commissioni Diritti e Sicurezza, Beni Comuni e Sport, Politiche Giovanili, Politiche Familiari, Pari Opportunità e a tutte le Municipalità.

Fa presente, altresì, che le Commissioni Sport, Politiche Giovanili, Politiche Familiari e Pari Opportunità e Beni Comuni ne hanno rimandato il parere in sede di Consiglio Comunale e che le Municipalità III^a e X^a hanno espresso parere favorevole.

Precisa che con la precedente proposta di G.C. n. 8 del 12.01.2012 si è approvato l'istituzione presso gli Uffici comunali del Registro dei Testamenti Biologici e, pertanto con la delibera in esame se ne approva il relativo Regolamento.

Fa presente, inoltre che è stato presentato un emendamento modificativo a firma del consigliere Frezza ed altri consiglieri. Ricorda, ancora, che l'Assessore Tommasielli a già precedentemente relazionato sull'atto e cede la parola al consigliere Esposito Gennaro per l'illustrazione.

Il consigliere Esposito G. precisa che con l'iniziativa consiliare si definisce il Regolamento del Registro dei Testamenti Biologici da istituire presso gli Uffici comunali.

Il consigliere Frezza chiarisce che con l'emendamento presentato si propone di modificare ed integrare la parte dispositiva dell'atto e, che pertanto si approva il Regolamento del Registro dei Testamenti biologici.

Il Presidente constatato che non vi sono richieste di intervento pone in votazione l'emendamento modificativo a firma del consigliere Frezza ed altri Consiglieri, con il parere favorevole dell'Amministrazione il cui testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.1

Si propone la modifica del punto I° della parte dispositiva ed il conseguente accorpamento con il successivo punto II°, che, dopo la parola "deliberare", viene così rimodulata: *"L'approvazione del Regolamento del Registro dei Testamenti biologici allegato alla presente proposta di delibera, e che ne fa parte integrante, prendendo atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12 gennaio 2012 attraverso la cui approvazione in Consiglio Comunale si è proceduto all'istituzione presso gli Uffici comunali del Registro dei Testamenti Biologici"*.

Il Presidente assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare PDL e dei consiglieri Lebro, Attanasio, Zimbaldi, Palmieri e del Presidente Pasquino. (allegato 1)

Entra in aula il consigliere Mundo (presenti 41)

Pertanto il Consiglio

Premesso che:

- 1.- in data 12.10.2011 veniva formalizzata alla Segreteria del Consiglio la proposta di delibera a firma dei consiglieri Vasquez Vittorio, Esposito Gennaro e Iannello Carlo inerente l'istituzione del registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamenti Sanitari c.d. Testamento Biologico;
- 2.- con delibera di Giunta Comunale n.8 del 12.01.2012, adottata su proposta degli Assessori Lucarelli Alberto, Tommasielli Giuseppina e Tuccillo Bernardino, veniva deliberato di proporre al Consiglio Comunale l'istituzione del Registro dei Testamenti Biologici e la predisposizione di un apposito regolamento;
- 3.- la tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, in quanto investe trasversalmente questioni di ordine clinico medico, etico religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano;
- 4.- pur rientrando la materia del "fine vita" nell'esclusiva competenza del legislatore nazionale,

l'istituzione da parte del Comune di Napoli di un Registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento non interferisce in alcun modo con la sfera di competenza dello Stato;

5.- la legittimità dell'azione comunale trova fondamento nello svolgimento delle funzioni amministrative riguardanti "la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, di cui agli artt.5, 114, 117 comma 6 della Costituzione;

6.- sono pervenute all'Amministrazione comunale sollecitazioni ed inviti, da parte di singoli cittadini e di libere associazioni che si occupano della materia, a garantire le opportune iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

7.- considerato che ambedue le proposte, quella a firma dei consiglieri Vasquez, Esposito e Iannello e quella a firma degli Assessori Lucarelli, Tommasielli e Tuccillo venivano esaminate ed approfondite durante la seduta congiunta del 01.03.2012, dalla Commissione Sport, Politiche Giovanili, Politiche Familiari e Pari Opportunità e della Commissione Beni Comuni, e che nel corso dello svolgimento della riunione emergeva la necessità di redigere un regolamento che disciplinasse il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento;

8.- l'argomento del registro e del relativo regolamento ha avuto una attenta valutazione da parte della Giunta Comunale attraverso i suoi Assessori che hanno incontrato sia i Consiglieri Comunali che si sono fatti portatori della tematica, sia i protagonisti del mondo scientifico del panorama medico e bioetico campano e nazionale che sono stati coinvolti in numerosi dibattiti incentrati sull'argomento;

9.- si ritiene opportuno elaborare un testo formalmente unico nel quale trovino accoglimento tutte le istanze e le sensibilità approfondite nelle discussioni tematiche.

Recepiti e fatti propri i pareri in ordine alla regolarità tecnica espressi dai Servizi competenti, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla delibera di iniziativa consiliare n.402 del 20.04.2012 del quale fanno parte integrante del presente atto


DELIBERA

con la presenza in aula di n.41 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario del consigliere Moretto e l'astensione del gruppo PDL e dei consiglieri Lebro, Attanasio, Zimbaldi, Palmieri e del Presidente Pasquino e con l'emendamento precedentemente approvato

l'approvazione del Regolamento del Registro dei Testamenti biologici allegato alla presente proposta di delibera, e che ne fa parte integrante, prendendo atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12 gennaio 2012 attraverso la cui approvazione in Consiglio Comunale si è proceduto all'istituzione presso gli Uffici comunali del Registro dei Testamenti Biologici".

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Coordinatore
Dr. Giuseppe Scala



Il Dirigente
D.ssa Patrizia Bruognolo

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino

Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuoso

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il **19 MAR. 2013**
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a _____

P.R. _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____

[Allegato 1]



Consiglio Comunale

Proposta di Delibera consiliare relativa alla "Istituzione del testamento biologico e del relativo regolamento ai sensi dell'art. del t.u.e.l. e dell'art.54 del regolamento del consiglio comunale"

Proposta di EMENDAMENTO MODIFICATIVO

Si propone la modifica del punto I° della parte dispositiva ed il conseguente accorpamento con il successivo punto II°, che, dopo la parola "deliberare", viene così rimodulata: *"L' approvazione del Regolamento del Registro dei Testamenti biologici allegato alla presente proposta di delibera, e che ne fa parte integrante, prendendo atto della deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 12 gennaio 2012 attraverso la cui approvazione in consiglio comunale si è proceduto all' Istituzione presso gli Uffici comunali del Registro dei Testamenti Biologici"*.

[Handwritten signatures]
Luigi De Magistris
Giovanni De Magistris
Gennaro De Magistris
Giovanni De Magistris
Giovanni De Magistris
Giovanni De Magistris
Giovanni De Magistris
Giovanni De Magistris

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERA DI ISTITUZIONE DEL TESTAMENTO
BIOLOGICO
E DEL RELATIVO REGOLAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 42 del t.u.e.l. E DELL'ART. 54 DEL REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- 1.- In data 12/10/2011 veniva formalizzata alla Segreteria del Consiglio Comunale la proposta di delibera a firma dei Consiglieri VASQUEZ Vittorio, ESPOSITO Gennaro e IANNELLO Carlo inerente l'istituzione del registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamenti Sanitari c.d. Testamento Biologico;
- 2.- con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 12/1/2012, adottata su proposta degli Assessori LUCARELLI Alberto, TOMMASIELLI Giuseppina e TUCCILLO Bernardino, veniva deliberato di proporre al Consiglio Comunale l'istituzione del Registro Comunale dei Testamenti Biologici e la predisposizione di un apposito regolamento.
- 3.- la tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, in quanto investe trasversalmente questioni di ordine clinico medico, etico religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano;
- 4.- pur rientrando la materia del "fine vita" nell'esclusiva competenza del legislatore nazionale, l'istituzione da parte del Comune di Napoli di un Registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento non interferisce in alcun modo con la sfera di competenza dello Stato;
- 5.- la legittimità dell'azione comunale trova fondamento nello svolgimento delle funzioni amministrative riguardanti "la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, di cui agli artt. 5, 114, 117 comma 6 della Costituzione;
- 6.- sono pervenute all'Amministrazione comunale sollecitazioni ed inviti, da parte di singoli cittadini e di libere associazioni che si occupano della materia, a garantire le opportune iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;
- 7.- considerato che ambedue le proposte, quella a firma dei Consiglieri Vasquez, Esposito e Iannello e quella a firma degli Assessori Lucarelli, Tommasielli e Tuccillo venivano esaminate ed approfondite durante la seduta congiunta del 01.03.2012, della Commissione Sport, Politiche Giovanili, Politiche Familiari e Pari Opportunità e della Commissione Beni Comuni, e che nel corso dello svolgimento della riunione emergeva la necessità di redigere un regolamento che disciplinasse il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento;
- 8.- l'argomento del registro e del relativo regolamento ha avuto una attenta valutazione da parte della Giunta Comunale attraverso i suoi assessori che



hanno incontrato sia i consiglieri comunali che si sono fatti portatori della tematica, sia i protagonisti del mondo scientifico del panorama medico e bioetico campano e nazionale che sono stati coinvolti in numerosi dibattiti incentrati sull'argomento;

9.- si ritiene opportuno elaborare un testo formalmente unico nel quale trovino accoglimento tutte le istanze e le sensibilità approfondite nelle discussioni tematiche.

o o o

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale,

propongono


al Consiglio Comunale ed alla Giunta, ciascuno per le sue competenze amministrative e tecniche di

deliberare


I.- l'istituzione del Registro dei Testamenti Biologici;

II.- approvare il Regolamento del Registro dei Testamenti Biologici allegato alla presente proposta di delibera e che ne forma parte integrante.


I Consiglieri




Vittorio Vasquez




Gennaro Esposito



Carlo Iannello



Arnaldo Maurino



Fulvio Frezza

COMUNE DI NAPOLI
REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

ART. 1 Finalità

1. Il Comune di Napoli, in attuazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nonché quelli espressi nella Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e dalla Convenzione di Oviedo sulla biomedicina, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita, garantisce l'attuazione del principio della libertà della persona e della sua autodeterminazione rispetto al diritto personalissimo della vita, così come affermato dagli artt. 13 e 32 della Costituzione, in virtù dei quali la libertà personale è inviolabile e nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza il suo consenso.

Art. 2 Istituzione del Registro

Il Comune di Napoli, nell'ambito della sua potestà amministrativa e nel pieno rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, istituisce il Registro dei Testamenti Biologici nel quale raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento nei casi e nelle forme di cui agli articoli che seguono.

ART. 3 Testamento Biologico

1. Il "*testamento biologico*" (detto anche testamento di vita o dichiarazione anticipata di trattamento) è la dichiarazione resa dalla persona maggiorenne con la quale si indicano in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La dichiarazione è un atto personalissimo, facoltativo, volontario, modificabile e revocabile. La persona che lo redige può nominare un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà manifestata.

ART. 4 Registro dei Testamenti Biologici

1. Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Napoli ed è tenuto dall'ufficio comunale competente ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione.

2. L'iscrizione avviene con la consegna, effettuata personalmente dal cittadino dichiarante all'ufficio comunale competente di una dichiarazione con i contenuti di cui agli artt. 1), 2) e 3) che precedono, sottoscritta dall'interessato dinanzi al funzionario ricevente, o già recante la sottoscrizione dell'interessato, autenticata da soggetto abilitato.
3. Il cittadino interessato, ai fini dell'iscrizione nel registro, può consegnare, con le medesime modalità, una dichiarazione dalla quale risulta esclusivamente il deposito, presso un notaio di fiducia identificato nella dichiarazione di trattamento anticipato.
4. Ove il cittadino interessato sia fisicamente impossibilitato a consegnare personalmente la dichiarazione di trattamento anticipato, può incaricare della consegna il soggetto abilitato che ha provveduto all'autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa.
5. Il Dichiarante (testatore) nomina un Fiduciario.
6. Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente.
7. Il fiduciario non ha l'obbligo della residenza nel Comune di Napoli e può chiedere in ogni momento la revoca della propria designazione che deve essere comunicata al Dichiarante.
8. I fiduciari sono gli unici soggetti ai quali l'Ufficio Comunale competente, che detiene il Registro, è autorizzato a consegnare la busta contenente la dichiarazione anticipata di trattamento.
9. Eventuali dichiarazioni successive si aggiungono a quelle consegnate in precedenza, ovvero le sostituiscono qualora così fosse richiesto dal dichiarante al momento della consegna dell'ultima dichiarazione o nel testo di quest'ultima. In caso di contrasto tra due o più dichiarazioni avrà valore ed efficacia l'ultima resa.
10. Il venir meno della residenza nel Comune di Napoli non comporta la cancellazione dal registro.

ART. 5 Modalità di tenuta del Registro

1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni acquisite agli atti dell'ufficio, è strutturato in modo da garantire l'esatta individuazione del dichiarante, la certezza della data e delle modalità di presentazione, la completezza e l'integrità del plico contenente la dichiarazione stessa. In caso di deposito presso soggetto abilitato, i dati identificativi del depositario.
2. Il Dichiarante dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto la

dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.

3. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

4. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento ha un numero progressivo ed è annotata sul Registro. Sul Registro verranno, altresì, annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo Notaio, Fiduciario/altro Depositario).

5. Agli interessati è rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro. Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, è in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

6. Il Comune assume l'obbligo di conservare con cura il testamento biologico depositato che deve essere facilmente accessibile al personale dell'ufficio competente. Nessuna comunicazione della registrazione e dell'avvenuto deposito è effettuata da parte dell'Amministrazione Comunale ad enti pubblici e/o privati se non in forma anonima ed a semplice rilievo statistico.

7. Il Comune di Napoli potrà adottare per la tenuta del Registro anche sistemi digitali di acquisizione e di conservazione dei dati.

Art. 6 Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro dei Testamenti Biologici avviene per volontà del Dichiarante ovvero per morte di quest'ultimo comunicata o accertata dal medesimo ufficio.

Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare "Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate dei trattamenti sanitari c.d. Testamento Biologico e relativo Regolamento"

Osservazioni del Segretario Generale

La proposta di iniziativa consiliare in oggetto è frutto, come si evince dalla parte narrativa, di una rielaborazione del testo di proposta, anch'essa di iniziativa consiliare, formalizzata in data 12/10/2011 alla Segreteria del Consiglio Comunale e del testo di proposta al Consiglio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12 gennaio 2012; il testo così redatto prevede di sottoporre al Consiglio Comunale sia l'espressione di volontà in merito alla istituzione del Registro dei Testamenti Biologici, sia l'approvazione del relativo Regolamento per la disciplina delle modalità operative di iscrizione all'istituendo Registro.

Sulla proposta sono stati richiesti i pareri di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Anagrafe ed Elettorale Stato Civile, del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali, nonché dei Servizi attività Sociali presenti presso le Municipalità.


Per le Municipalità, il solo Dirigente del Servizio Attività Sociali ed Educative della III Municipalità ha espresso il parere tecnico alla deliberazione dichiarandosi favorevole, mentre il Dirigente del Servizio Anagrafe Elettorale Stato Civile ha affermato, tra l'altro, che: *"il procedimento di che trattasi configurandosi come atto di indirizzo non comporta alcun parere di regolarità tecnica da parte dei Responsabili dei Servizi cointeressati"* ed analogamente il Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali ha affermato: *"il procedimento, trattandosi di atto di indirizzo, non prevede il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato"*.

In proposito, è noto che l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 esclude l'obbligo della richiesta di parere in ordine alla regolarità tecnica per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta che siano *"meri atti di indirizzo"*. Del resto, la separazione tra politica e gestione, già sancita per gli enti locali dall'articolo 51 della legge 142 del 1990, prevede che gli organi elettivi esercitino poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa sia attribuita ai dirigenti; pertanto, tutte le deliberazioni del Consiglio sono espressione di poteri di indirizzo, ma solo alcune, limitandosi ad enunciazioni di intenti senza espressione di direttive o modalità da adottare per la realizzazione degli stessi, possono essere definite di mero indirizzo.

Nel caso della proposta deliberativa in oggetto, si osserva che gli stessi Dirigenti avevano espresso il proprio parere tecnico sulla deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12 gennaio 2012; si ritiene che gli stessi siano tenuti a rendere il prescritto parere di regolarità tecnica anche in questa circostanza, in considerazione che la proposta medesima non appare configurabile tra gli atti di mero indirizzo, contenendo, il relativo testo deliberativo, anche disposizioni di dettaglio per regolare l'operatività dell'istituendo Registro dei Testamenti Biologici.

Essendo la finalità dell'atto ed i contenuti dello stesso sostanzialmente analoghi a quelli proposti con la deliberazione di Giunta Comunale 8/2012, si riportano in questa sede le osservazioni espresse dalla Segreteria Generale in ordine alla deliberazione citata, tra cui, in particolare, si richiamano:

- l'articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che nell'affermare il principio generale della titolarità da parte del Comune, della generalità delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio di riferimento, specifica che tali funzioni spettano, tra l'altro, *"[...] precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità [...] salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*, nonché l'articolo 118 della Costituzione secondo cui *"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"*.



- L'articolo 3 del TUEL, nonché l'articolo 2 dello Statuto del Comune di Napoli nei quali viene riconosciuta agli Enti Locali, tra le varie forme di autonomia, anche l'autonomia regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e delle disposizioni di legge, nonché l'articolo 42, comma 1 del medesimo Testo Unico in cui, alla lettera a), tra le competenze del Consiglio Comunale, è indicata anche quella relativa ai regolamenti, ad eccezione di quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nell'elencare le materie in cui lo Stato possiede legislazione esclusiva, alla lettera m) annovera anche la *"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"*;

Si rinnova, inoltre, la considerazione che, nelle more di una specifica disciplina di legge, resta aperto il dubbio sull'efficacia giuridica delle suddette dichiarazioni anticipate, la cui registrazione richiederebbe, ove la proposta dovesse essere confermata in sede deliberante, nella successiva fase organizzativa e di gestione, il contemperamento dell'iniziativa dell'Ente alle esigenze di tutela previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

Resta inteso che trattasi di atto riconducibile alla sfera discrezionale, e, pertanto, si rimettono all'Organo deliberante le valutazioni conclusive ai fini della sua adozione, tenuto conto che l'azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento ed imparzialità.

Napoli,

Il Segretario Generale

